

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI E IL CENTRO
AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA
RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A
"SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL
PAGAMENTO DELL'AFFITTO".**

L'anno 2015, il giorno 13 del mese di maggio negli Uffici del Comune di
....., siti in (nome del Comune e indirizzo del Municipio),

TRA

Il Comune di (di seguito indicato come Comune), cod. fisc.
....., nella persona del Dirigente pro tempore / Segretario Comunale
Dott., giusto incarico conferito con D.G.C. del,

E

La società SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL (SICIL), convenzionata con il
Centro di Assistenza Fiscale CISL Srl , P.IVA 08016170964 con sede in Via G. Vida, 10
nella persona del Rappresentante Legale Vincenzo Vita , in seguito denominato CAAF o
Società,

di seguito congiuntamente indicati come "le parti";

PREMESSO CHE:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell'art. 11 prevede che i Comuni definiscano l'entità del contributo, le modalità di erogazione e l'individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- la legge regionale della Lombardia 4 dicembre 2009 n. 27, all'art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali;
- il citato art. 48 della l.r. n. 27/2009 stabilisce inoltre:
 - al comma 5:
"La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire

la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione";

- al comma 6:

"Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro";

VISTA la d.G.R. n. 1417 del 28 febbraio 2014 di approvazione della proposta del Programma Regionale Edilizia Residenziale Pubblica 2014 - 2016 trasmessa al Consiglio Regionale;

- La Regione:

- nella fase istitutiva del "Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico" ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l'altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l'affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l'erogazione del beneficio in questione;

- per assicurare continuità all'istituto del "Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico" (ex Fondo Sostegno Affitto - FSA) e per facilitare l'azione di presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto.

- Il Comune:

- comunica formalmente a Regione Lombardia l'adesione al fondo confermando la disponibilità al cofinanziamento;

- concorre con risorse proprie con una quota non inferiore al 40% dei fondi messi a disposizione della Regione che potrà eventualmente integrare in caso di necessità e se ritenuto utile;

- provvede con D.G.C. ad adottare il bando conformemente alla D.G.R. Lombardia n. X/3495 del 30 aprile 2015, dandone la massima diffusione sul territorio;

- ai soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico, provvede ad erogare il contributo al conduttore ovvero al locatore qualora ne ricorrano le condizioni stabilite all'art. 5 dell'allegato 1;;

- con D.G.R. Lombardia n. X/3495 del 30 aprile 2015 è stato approvato l'Allegato 1 "*Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2015*" (di seguito semplicemente "Allegato 1"), recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2015, finalizzato all'erogazione di contributi per ridurre il peso del canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998;

- in particolare l'Allegato 1 stabilisce che:

- la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall'ISEE-fsa, che deve essere determinato dai Comuni o dai CAAF/Società per conto dei Comuni, che devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo;
- il richiedente deve compilare la domanda utilizzando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte;
- i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF/Società e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAAF/Società per il calcolo dell'indicatore ISEE-fsa, con oneri economici a carico dei Comuni stessi;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto e competenze)

1. Il Comune affida a CAAF/Società SICIL srl, con sede in Via Vida 10 lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo al contributo di sostegno all'affitto per il grave disagio economico, mediante l'apposita procedura informatica, più precisamente:
 - a) servizio d'informazione circa le modalità di presentazione delle domande;
 - b) rilascio al concorrente o a suo delegato della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l'indicatore dell'ISEE-fsa, prerequisito di accesso al bando.
 - c) ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune. Il Comune metterà a disposizione la modulistica che dovrà essere precompilata a cura dei concorrenti;
 - d) trasmissione al Comune di residenza del soggetto, della domanda di contributo in formato digitale (via email) o cartaceo, debitamente sottoscritta e firmata dal concorrente al bando.
2. il CAAF/Società dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l'esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà

effettuato presso sedi indicate dal CAF.

Art. 3 (Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a:

- a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno dell'affitto;
- b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF;
- c) fornire al CAAF/Società la deliberazione comunale di approvazione del "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico" edizione 2015 e relativi allegati;
- d) fornire al personale indicato dal CAAF un'adeguata informazione sull'utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare;
- e) fornire al CAAF/Società un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio;
- f) consentire al CAAF/Società l'accesso all'utilizzo del software in rete per tutto il periodo di apertura del bando.

Art. 4 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF/Società assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.

Titolare del trattamento è la Giunta comunale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è il CAAF/Società nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale.

Responsabile del trattamento interno al Comune è il Dirigente pro tempore / Segretario Comunale Dott.

Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia.

2. Il CAAF/Società:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;

- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- f) consente l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 5

(Presentazione, stampa e custodia della documentazione)

1. Il richiedente deve presentare al Comune la domanda **a partire dal 14 maggio fino al 10 luglio 2015** salvo diversa disposizione regionale.
2. Il Comune direttamente o per il tramite del CAAF/Società provvede a stampare l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda, per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o cartacei, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 6

(Presenza sul territorio)

1. Il CAAF/Società opererà direttamente nel territorio del Comune tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy.

Art. 7

(Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento)

1. Il CAAF/Società, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.
2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante.
3. Il CAAF/Società deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine del **10 luglio 2015** salvo diversa disposizione regionale.

Art. 8

(Compensi)

1. Il Comune riconoscerà al CAAF (o società di servizi territoriale, convenzionata con il Centro di Assistenza Fiscale) un corrispettivo per l'opera prestata di € 20,00 IVA ESCLUSA per ogni domanda regolarmente raccolta;
2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande previa verifica del numero delle domande presentate dal CAAF/Società, includendo nel computo tutte quelle elaborate e inserite nel sistema informatico anche se incomplete, ovvero non valide per l'Ente in assenza di requisiti del richiedente", con le modalità segnalate dal CAAF/Società.

Art. 9
(Durata)

1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello "Misure di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico 2015" e conseguenti adempimenti delle parti, in attuazione della D.G.R. Lombardia n. X/3495 del 30 aprile 2015 e della relativa D.G.C. n. del

Art. 10
(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF/Società, salvo diversa previsione di legge.

Art. 11
(Controversie)

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di (per il Comune).

(Sede del Comune) ,

per il Comune
Il Dirigente / Segretario Comunale

per il CAAF/Società
Il Legale rappresentante
